



ORIGINALE

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 30

Adunanza di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Impianti sportivi in località Longhini/Ortisè - indicazione scelta gestionale e concessione in uso.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **dieci** del mese di **novembre**, alle ore 20.00 Polivalente - Caserma VVFF in via Borgo n. 4/a, a seguito di regolare convocazione si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Degaudenz Matteo - Sindaco
Micheletti Lorenzo
Pecoraro Danilo
Pecoraro Elisa
Pecoraro Stefano
Ropelato Lorenzo
Stroppa Anna
Trentinaqlia Christian
Orsingher Giancarlo
Comin Veronica
Dalledonne Roberto
Motter Michele
Trentin Alessandro

Sono assenti i Signori:

Bizzotto Emanuela
Vinante Mario

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Degaudenz Matteo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto nr. 8 dell'odg.

Oggetto: Impianti sportivi in località Longhini/Ortisè - indicazione scelta gestionale e concessione in uso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sul territorio comunale è presente una struttura sportiva di proprietà del Comune, sita in località Longhini / Ortisè e identificata dalla p.ed. 1011, costituita da campo da calcio, campo di allenamento per il gioco del calcio, campo da tennis e palazzina spogliatoi e servizi;

Ricordato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 09.03.2001 è stato approvato, in caso di affidamento della gestione dell'impianto sportivo a terzi, il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi in località Longhini;
- in tale Regolamento sono previsti il tipo di affidamento, le modalità di gestione, di manutenzione della struttura, nonché delle varie responsabilità in caso di sinistri o incidenti;
- l'impianto sportivo è stato concesso in uso all'Unione Sportiva Telve (U.S. Telve) con sede sociale a Telve in località Ortisè n. 1/b con deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 30.05.2007, in quanto unica Associazione sportiva operante in Paese, che si occupa della gestione delle squadre di calcio a tutti i livelli;

Rilevato che l'Unione Sportiva Telve, divenuta dal 2015 Unione Sportiva Dilettantistica Telve (U.S.D. Telve), a mezzo del proprio Presidente, ha manifestato l'intenzione di continuare nella gestione degli impianti alle condizioni previste nel Regolamento comunale sopra ricordato con nota prot. n. 4423/a di data 07.09.2020;

Visto l'art. 30 comma 1 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4 recante *"Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo Trentino"* ai sensi del quale gli Enti locali possono concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente, tra le altre, ad associazioni sportive dilettantistiche, quale è l'U.S.D. Telve, avente sede a Telve e quindi sul territorio del nostro Comune. Tale norma prevede tra l'altro l'obbligo in capo agli Enti locali proprietari di impianti sportivi di adeguare la propria disciplina inerente alla gestione degli stessi al nuovo disposto normativo, ciò che si sostanzia nel valutare il rapporto di convenienza tra la gestione mediante concessione in uso a tali organismi associativi territoriali, ovvero mediante istituzione di servizi pubblici di rilevanza economico-imprenditoriale ai sensi dell'art. 13 della L.P. 13 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Evidenziato che il Comune è privo della struttura organizzativa o di professionalità interne necessarie alla gestione di cui trattasi;

Atteso che non vi sono altre società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel territorio che svolgono la disciplina sportiva afferente gli impianti sportivi in parola, che potrebbero essere interessate alla gestione o all'uso degli impianti sportivi;

Dato atto che l'impianto sportivo, sito in località Longhini / Ortisè, è privo di rilevanza economica in quanto, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, la relativa gestione deve ritenersi non remunerativa e pertanto non in grado di produrre reddito inoltre non dà luogo ad alcuna competizione sul mercato e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza;

Considerato che la concessione in gestione dell'impianto sportivo di che trattasi ad associazione sportive dilettantistiche va considerato come servizio pubblico reso alla collettività da terzi, in quanto surroga l'attività che dovrebbe essere svolta dall'Amministrazione Comunale stessa;

Atteso che il metodo della concessione è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione rispetto ai costi, diretti e indiretti, necessari in caso di amministrazione da parte del comune;

Ritenuto pertanto affidare in concessione, a titolo gratuito, la gestione dell'impianto in oggetto all'Associazione sportiva dilettantistica denominata "Unione Sportiva Dilettantistica Telve" con sede a Telve, in quanto associazione senza finalità di lucro, che ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività dilettantistiche in diverse discipline, per il periodo di nove anni dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione;

Visto lo schema di atto di concessione predisposto dai competenti Uffici comunali, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso in data odierna;

Vista la L.P. n. 4/2016;

Vista la L.P. n. 3/2006;

Visto il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi in località Longhini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 09.03.2001;

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 23.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, la Nota Integrativa e il Documento Unico di programmazione DUP 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 07.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. – per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 3, lett. g) del C.E.L.;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di indicare quale forma gestionale degli impianti sportivi comunali - ai sensi dell'art. 49 comma 3 lettera g) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale m. 2 di data 03.05.2018 e ss.mm. - l'affidamento in gestione, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'uso degli impianti sportivi in località Longhini vigente;
2. di concedere in uso ai sensi del art. 30 comma 1 della L.P. n. 4/2016 -, alla Unione Sportiva Dilettantistica Telve (USD) - C.F. 90000960220 e P.IVA 01186220222 - con sede sociale in località Ortisè n. 1/b nel Comune di Telve, rappresentata dal Presidente quale legale rappresentante, alle condizioni previste dal Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 di data 09.03.2001, l'impianto sportivo sito in località Longhini / Ortisè;

3. di approvare lo schema di concessione, che si allega quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'Unione Sportiva Dilettantistica Telve (USD);
 4. di precisare che la concessione di cui al punto 2. ha durata di 9 anni dal momento della sottoscrizione;
 5. di dare atto che detta concessione ha titolo gratuito in ragione dello svolgimento di attività di pubblico interesse della Associazione di cui al punto 2. nel territorio comunale;
 6. di dare atto che, il presente provvedimento costituisce adeguamento a quanto disposto dall'art. 30 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4 recante "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino", per le motivazioni e nei contenuti di cui meglio in premessa;
 7. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Telve a sottoscrivere la concessione di cui al punto 3.;
 8. di comunicare la presente alla Unione sportiva di cui al precedente punto 2. e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
 9. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di procedere in tempi ristretti al perfezionamento della concessione in parola.
 10. di dare evidenza che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso sub b)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Degaudenz Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.telve.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 13/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

N. _____ di Rep. _____

CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'anno **duemilaventi**, il giorno _____ del mese di _____, presso il municipio di Telve,

Ricordato:

- che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 10 dd. 09.03.2001 ha approvato il regolamento che disciplina i criteri per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali in loc. Longhini;
- che con deliberazione n. ____ dd. _____ il consiglio comunale ha disposto la concessione in uso all'U.S.D. Telve degli impianti sportivi in loc. Longhini / Ortisè;
- che detto provvedimento prevede la regolarizzazione della concessione mediante stipula di apposito atto;

ciò premesso,

tra:

- il COMUNE DI TELVE, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. MATTEO DEGAUDENZ, domiciliato per la carica presso la sede municipale, p.zza Vecchia, n. 18, in Telve, (cod. fisc. 81001210228) autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della deliberazione del consiglio comunale n. ____ dd. ____, di seguito indicato anche come cedente

e

- l'U.S.D. TELVE, rappresentata dal Presidente sig. _____ il _____ a _____ (cod. fisc. 90000960220 e P. IVA 01186220222), di seguito indicato anche come concessionario, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Telve concede in uso gratuito e per un periodo di anni 9 (nove) decorrenti dalla stipula del presente atto, all'U.S.D. Telve gli impianti sportivi in loc. Longhini / Ortisè costituiti da campo da calcio,

campo di allenamento per il gioco del calcio, campo da tennis e palazzina spogliatoi e servizi - p.ed. 1011.

Art. 2

Sono ad esclusivo carico dell'U.S.D Telve tutti gli oneri e spese inerenti la manutenzione e la gestione ordinaria dell'impianto sportivo, degli annessi spogliatoi e relative attrezzature, comprese luce, gas, acqua e quant'altro necessario all'uso.

Art. 3

Il gruppo sportivo concessionario è tenuto a mantenere in perfetta efficienza tutte le attrezzature sportive, i servizi igienici e sanitari ed i fabbricati annessi, ossia provvedere all'ordinaria manutenzione.

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Telve proprietario degli impianti.

Art. 4

L'impianto sportivo è concesso unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea per la quale il gruppo sportivo concessionario dovrà chiedere preventivo nullaosta al Comune di Telve.

L'U.S.D. Telve è tenuta a regolamentare e controllare l'accesso del pubblico alle gradinate limitandone il numero di posti pari al numero di posti come risultano omologati dalla F.G.I.C. – Comitato provinciale Autonomo di Trento e successive modifiche, allegato al presente atto (sub "A").

Art. 5

Su richiesta dell'Amministrazione comunale il gruppo sportivo concessionario dovrà consentire l'uso dell'impianto e delle annesse attrezzature anche ad altre associazioni sportive operanti nel Comune, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività organizzata dal gruppo sportivo gestore e previo accordo circa l'eventuale rimborso spese per l'uso degli impianti stessi.

Il gruppo sportivo concessionario garantirà la disponibilità del terreno e degli impianti per l'effettuazione di manifestazioni promosse o autorizzate dal Comune, compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento delle attività organizzate e programmate dal gruppo sportivo concessionario stesso.

Art. 6

La concessione potrà essere revocata dal Comune di Telve in qualsiasi momento, nel caso di gravi deficienze nella gestione e manutenzione dell'impianto sportivo e per grave violazione delle norme contenute nel presente regolamento.

Ciò vale anche in caso di scioglimento del gruppo sportivo concessionario.

Art. 7

Viene assunta dall'U.S.D. Telve la responsabilità derivante dall'uso delle attrezzature fisse e mobili e dallo svolgimento delle attività previste, programmate e ed organizzate dalla stessa, fatta eccezione per la concessione temporanea ad altri soggetti, (prevista dal Regolamento per l'uso degli impianti sportivi in località Longhini approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 09.03.2001, all'art. 7) e dei danni derivanti dalla statica o carenza di manutenzione straordinaria, compreso l'incendio, per le quali il Comune stipulerà apposita polizza assicurativa.

Art. 8

I beni oggetto del presente contratto sono dati ed accettati come stanno e giacciono, e saranno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive.

Art. 9

L'inosservanza delle prescrizioni stabilite nel presente contratto, potranno dar luogo all'immediata risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile e con diritto al risarcimento dei danni da parte del proprietario.

Art. 10

Tutte le controversie che dovessero insorgere a proposito della applicazione ed interpretazione delle norme e clausole previste nel presente contratto saranno rimesse ad una terna di arbitri di cui uno nominato dal Comune, uno dal cessionario e un terzo nominato di comune accordo fra le parti, o in mancanza di accordo dal Giudice di Pace.

La decisione del collegio arbitrale sarà inappellabile ed esecutiva le parti rinunciano fin d'ora ad impugnarla o ricorrere a vie legali.

Art. 11

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le norme di cui all'art. 1 (concessione a termine con esclusione di tacito rinnovo), art. 4 (uso limitato), articolo 6 (clausola risolutiva espressa), articolo 7 (assunzione di ogni responsabilità da parte del concessionario), e art. 10 (clausola compromissoria).

Tra le parti si conviene di portare il presente atto a registrazione se previsto dalla normativa vigente.

Art. 12

Le spese della presente convenzione, sono assunte dall'U.S.D. Telve.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella B) del D.P.R. 642/1972, in quanto Associazione iscritta al CONI.

Dopo aver letto il presente atto, le parti lo dichiarano conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

La parte cedente: IL SINDACO _____

Il Concessionario: IL PRESIDENTE _____



F. I. G. C. – L. N. D. – S. G. S.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

VERBALE

Sopralluogo effettuato in data:

30/03/2016

al campo calcio a 11 :

TELVE

via e/o Località Loc. Ortisè n. 1/b Prov TN tel.: //

Ente Proprietario : Comune di Telve

Società utenti: U.S.Telve

1) Terreno di giuoco:

- a) Rettangolo di gioco: lunghezza: ml. larghezza: ml.
orientamento: : pendenza (% In direzione degli assi)
- b) campo per destinazione: nord ml. est ml. Sud ml. ovest ml.
livello: di quello del terreno di gioco
- c) panchine n.º: distanza dalla linea laterale: ml
- d) caratteristiche della superficie (tipo):
- e) segnatura campo: (larghezza) cm Materiale
- f) bandierine angoli (colore giallo): altezza fuori terra ml. minimo
- g) condizioni del terreno di gioco:
- h) altre osservazioni **CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE - OMOLOGAZIONE L.N.D. ROMA scadenza omologa 09 maggio 2017.**

2) Porte:

- a) luce netta:(misurata all'interno dei pali) larghezza: ml. altezza: ml.
- b) pali e sbarre trasversali: materiale: Sezione:
dimensioni: cm. colore:
- c) reti materiale: nylon sistema di ancoraggio
- d) altre osservazioni

3) Recinzione:

- a) Interna: regolamentare, con altezza di ml. 2,20 dal piano di calpestio lato Est , ml. 6,00 sul lato Sud Nord - Ovest
- b) esterna:
- c) altre osservazioni //////////////

4) Spogliatoi:

- a) struttura: muratura
- b) vani e servizi:
- | | | | | |
|----------------------------|-------|----|------|------------|
| per gli ufficiali di gara: | n° | 1 | Mq. | 10 |
| Con docce: | n° 1 | wc | n° 1 | lavabi n°1 |
| per le squadre: | n° | 2 | Mq. | 62 |
| Con docce: | n° 16 | wc | n° 2 | lavabi n°4 |
- c) serramenti e protezioni: PVC
- d) locali per altri usi: biglietteria - magazzino
- e) arredamento : panche in ferro e legno
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: impianto centralizzato a metano con pannelli solari
- g) ubicazione: sul lato Interno palazzina spogliatoi al piano sottotetto
- accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: dal parcheggio soprastante si accede attraverso un cancello direttamente nella zona antistante gli spogliatoi
- h) altre osservazioni: Accesso del pubblico e atleti separato

5) Locale sanitario:

- a) sala medica: Mq.
- ubicazione: non esistente
- attrezzatura:
- b) altre osservazioni:

6) Zone Riservate al Pubblico:

Tribune:	90	gradinate:	
parterre:	200	capienza tot:	290
altre osservazioni:	///////		

7) Altre attrezzature: impianto di illuminazione omologato (23/11/2006)

8) Osservazioni varie

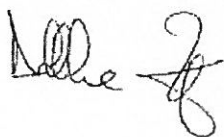
Campo riconosciuto conforme alle prescrizioni delle regole del "Gioco e decisioni ufficiali della F.I.G.C." ed ai requisiti indicati dall'art. 27 e seguenti (Titolo V) del Regolamento della L.N.D.. Nessuna verifica ha tenuto conto, in quanto non statuito per l'attività organizzata dai Comitati Regionali – Provinciali, delle disposizioni del D.M. 18.03.1996.

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Gioco e delle Carte Federali, il campo è **agibile** per l'attività calcistica calcio a **undici giocatori**.

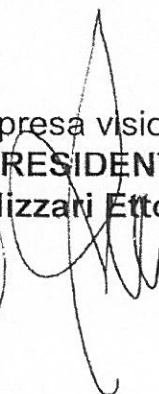
OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale, constatata la conformità alle norme sancite dalle Regole del Gioco e dalle Carte Federali, si omologa il campo di: **TELVE** per la Categoria **CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI ed inferiori**.

**IL FIDUCIARIO PROVINCIALE
DEI CAMPI SPORTIVI**
(Dalledonne geom. Roberto)



Per presa visione:
il PRESIDENTE
Pellizzari Ettore



Trento, 30/03/2016